

pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione.

Sintesi delle Assicurazioni incluse/sottoscritte: il documento rilasciato dal Contraente con il marchio del Tour Operator in cui sono riportate le coperture assicurative operative incluse nella quota viaggio e quelle acquistate facoltativamente dall'Assicurato.

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura Organizzativa: la Struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia S.p.A.

Terrorismo: è considerato come terrorismo, ogni atto di violenza o minaccia di violenza rivolto ad una collettività indeterminata di persone e perpetrato per motivi politici, religiosi, etnici, ideologici e simili. L'atto di violenza o la minaccia di violenza è tale da diffondere panico, terrore, insicurezza nella popolazione o in parte di essa e ad esercitare influenze su un governo o istituzioni statali per costringere chi ha il potere a prendere decisioni a fare o tollerare soluzioni che non avrebbero accettato in condizioni normali. Non sono considerati come terrorismo i disordini interni. Come tali valgono violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti come pure danni dovuti a saccheggio in rapporto diretto con disordini interni.

Tour Operator: la società Alpitour che ha organizzato il viaggio commercializzato tramite i seguenti marchi: Alpitour, Alpitour World, Francorosso, Viagidea, Karambola, Villaggi Bravo. Solo in caso di prodotto assicurativo Netto Top Booking Plus per Tour Operator si intende l'Agenzia che ha rivenduto il viaggio acquistato presso i suddetti organizzatori.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la preven-gono.

Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Veicolo: ai sensi degli artt. 47 e successivi del Codice della Strada, per veicolo si intende quello ad uso proprio di peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li, di proprietà dell'Assicurato, con non più di 10 anni di vetustà e può essere solo l'auto-vettura.

Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli e Macchine Operatrici ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.

Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell'Assicurato organizzato dal Contraente; il **viaggio/locazione inizia** successivamente al momento del check-in o l'effettuarsi delle operazioni di imbarco in caso di check-in anticipato (se con volo aereo), dell'ingresso in hotel/appartamento (se solo soggiorno), dell'imbarco (se con nave o traghetto), in cui l'Assicurato si accomoda in carrozza (se con treno) e **termina** al rientro alla stazione/aeroporto/porto/di arrivo del paese di partenza, in caso di viaggio in auto termina al momento del check-out come indicato sui documenti di viaggio.

Art.1. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

a. Le prestazioni/garanzie comprese nelle coperture assicurative **TOP BOOKING BASIC, TOP BOOKING VIP (ad esclusione della garanzia Annullamento/Modifica Viaggio e delle prestazioni Casa Assistita) e TOP BOOKING PLUS (ad esclusione della garanzia Annullamento/Modifica Viaggio), TOP BOOKING HEALTH, TOP BOOKING SPORT**, decorrono:

- 1) per gli assicurati residenti/domiciliati in Italia, Svizzera, Slovenia o Croazia dalla data di inizio viaggio e terminano a conclusione del viaggio stesso;
- 2) per gli assicurati residenti all'estero dalla data del loro arrivo in Italia e per tutto il periodo di soggiorno;
- 3) per gli assicurati residenti all'estero (ad eccezione dei residenti di cui al punto 1), dalla data di inizio viaggio e terminano a conclusione del viaggio stesso presso un domicilio in Italia.

b. Le prestazioni comprese nelle coperture assicurative **TOP BOOKING DRIVE e Casa Assistita della TOP BOOKING VIP** decorrono dalle ore 24.00 del giorno antecedente la data di inizio viaggio e durano fino alle ore 24.00 del giorno immediatamente successivo a quello di fine viaggio; per i cittadini assicurabili vedere i punti 1, del precedente punto a.

c. La garanzia **Annullamento/Modifica Viaggio dell'assicurazione TOP BOOKING PLUS e dell'assicurazione TOP BOOKING VIP** decorre dalla data di prenotazione del viaggio e dura fino alla data di inizio del viaggio per qualsiasi assicurato; intendendosi per inizio del viaggio il momento del check-in o l'effettuarsi delle operazioni di imbarco in caso di check-in anticipato (per viaggi con volo aereo), dell'ingresso in hotel/appartamento (per viaggi solo soggiorno), dell'imbarco (per viaggi con nave o traghetto), in cui l'Assicurato si accomoda in carrozza (se con treno).

Art.2. ESTENSIONE TERRITORIALE

Si intendono tutti i Paesi dove si è verificato il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione/garanzia purché destinazione del viaggio per il quale sia stato versato il relativo premio come meglio specificato nella Tabella Premi del catalogo.

La polizza non è operante nei seguenti paesi:

Afghanistan, Antartica, Cocos, Georgia del Sud, Heard e McDonald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futura, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tomnga, Tuvalu, Vanuatu.

Art.3. DELIMITAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELLE GARANZIE

Le prestazioni di assistenza sono fornite entro il periodo di durata del viaggio. Le garanzie "Assicurazione Rimborso Spese Mediche", "Assicurazione Bagaglio, Acquisti di prima necessità", "Assicurazione Spese di Annullamento/Modifica Viaggio", "Assicurazione Integrazione Bagaglio - Attrezzatura sportiva", se previste nel prodotto Assicurativo abbinato/acquisito, potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di durata del viaggio fermo restando che l'importo globale degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.

Art.4. ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., l'Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è obbligato a comunicare il verificarsi del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e, specificatamente, ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni, pena la perdita dell'indennità.

Art.5. LIMITE CATASTROFALE

Nel caso di un evento riconducibile ad un atto di terrorismo, che colpisca più persone assicurate con la presente polizza ed eventualmente con altre polizze stipulate con Europ Assistance a contraenza Alpitour a copertura dei medesimi rischi, l'importo complessivo -limite catastrofale- a carico di Europ Assistance, nelle Sezioni "Assistenza alla Persona", "Assicurazione Rimborso Spese Mediche", "Spese di Riprogrammazione Viaggio", "Assicurazione Infortuni in Viaggio", "Assicurazione Integrazione Rimborso Spese Mediche di Trasferimento", "Interruzione Viaggio per Ricovero" e "Assicurazione Rimborso Vacanze Perdute", oggetto della presente polizza non potrà superare il limite massimo di **Euro 5.000.000,00 per evento**.

Per evento si intende: il sinistro che coinvolge più persone/enti contemporaneamente e assicurati per i medesimi rischi. Si considera un unico evento il sinistro derivante da atti di terrorismo accaduti nel medesimo stato nell'arco delle 24 ore.

Il singolo atto di terrorismo che si protragga oltre le 24 ore è da considerarsi un unico evento, eventuali atti di terrorismo successivi saranno considerati eventi distinti.

Sezione "Assicurazione Assistenza alla Persona": Europ Assistance garantisce l'intervento e la conseguente erogazione delle prestazioni in caso di atti di terrorismo, purché l'Assicurato non si trovi in un'area in cui eventi politici e militari o l'interferenza da parte delle Autorità, impediscano ad Europ Assistance di fornire pienamente le prestazioni previste. Nel caso in cui sussista il rischio di esporre i propri operatori a situazioni che possano comportare gravi danni fisici o la violazione di leggi e/o regolamenti, Europ Assistance non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi inadempimento nell'erogazione delle prestazioni.

Sezione "Assicurazione Rimborso Spese Mediche": La garanzia è prestata anche in caso di atti di terrorismo. Il pagamento diretto di tali spese sarà effettuato qualora ricorrano le condizioni tecnico-pratiche per procedere altrimenti Europ Assistance rimborserà tali spese alle stesse condizioni.

Art.6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art.7. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance Italia non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.

Art.8. TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance. si prescrive entro il termine di due anni dalla data del verificarsi del fatto su cui il diritto si fonda in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Art.9. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni di legge.

Art.10. VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiamo adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

Art.11. SEGRETO PROFESSIONALE

L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di Europ Assistance i medici eventualmente incaricati dall'esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro stesso.

Art.12. SOGGIORNO CONTINUATO

La durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero o in Italia nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione è pari alla durata del viaggio che comunque non potrà essere superiore ai 60 giorni continuativi. Le date di inizio e fine viaggio, così come i nominativi degli assicurati, dovranno essere comunicate a Europ Assistance dal Contraente.

Art.13. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Per ogni sinistro Europ Assistance potrà richiedere, per poter procedere alla definizione dello stesso, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.**

PER ATTIVARE LE PRESTAZIONI O PER EFFETTUARE LA RICHIESTA DI INDENNIZZO, L'ASSICURATO (O CHI PER ESSO) DEVE OTTEMPERARE A QUANTO INDICATO NELL'ARTICOLO "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO" RIPORTATO IN OGNI GARANZIA.

Art.14. PERSONE NON ASSICURABILI

(valida per l'Assicurazione Assistenza alla Persona/ Assistenza Domiciliare per i Familiari dell'Assicurato; Assicurazione Rimborso Spese Mediche; Assicurazione Interruzione Viaggi per Ricovero)

Premesso che Europ Assistance Italia S.p.A. , qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), sindromi organiche cerebrali o da una delle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del C.C.

Sez. A

**TOPBOOKING
basic**

Assicurazione inclusa codice 90000 o 90100.

Riferimento Europ Assistance Mod. 12AL012 ed. 01/16

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è riportata sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE" rilasciata dal Tour Operator.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art.1. sez. A. OGGETTO E OPERATIVITA' DELLA ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio e per il periodo di validità della garanzia, la Struttura Organizzativa (definita, in seguito, per brevità S.O.) che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune per la gestione del caso, ovvero:

Prestazioni

a. **consulenza medica telefonica:** l'Assicurato potrà contattare i medici della S.O. e chiedere un consulto telefonico;

b. **rimpatrio/rientro sanitario:** previo consenso dei Medici della S.O. in accordo con il medico curante sul posto, verrà organizzato, con spese a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. , il rimpatrio/rientro sanitario dell'Assicurato alla sua residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei Paesi Europei e del Bacino Mediterraneo.

La prestazione non sarà effettuata per:

- **distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;**

- **malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;**

c. **rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio:** purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per evento;

d. **rientro anticipato: dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio,** con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti, **la S.O. di Europ Assistance Italia S.p.A. ,** terrà a proprio carico il costo del solo trasferimento, dal luogo di soggiorno al luogo di residenza, inclusi gli eventuali trasferimenti intermedi, **fornendo un biglietto ferroviario di prima classe o aereo in classe economica o di mezzo di collegamento reperibile in loco;** in alternativa in caso di viaggi solo soggiorno la S.O. potrà autorizzare il rientro

anticipato consentendo l'utilizzo del mezzo di trasporto inizialmente previsto;

e. trasporto della salma: la S.O. organizzerà ed effettuerà, con spese a carico di Europ Assistance Italia S.p.A., il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo a carico le spese indispensabili previste dalle norme internazionali fino al paese di residenza; provvederà inoltre all'adempimento di tutte le formalità secondo le proprie procedure e modalità di trasporto comunque in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma.

f. segnalazione di un medico specialista in Italia: successivamente ad una consulenza medica, la S.O. segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina in cui si trova l'Assicurato;

g. segnalazione di un medico specialista all'estero: successivamente ad una consulenza medica, la S.O. segnalerà, compatibilmente con le disponibilità locali, il nominativo di un medico specialista nella località più vicina in cui si trova l'Assicurato;

h. trasporto sanitario: previo consenso dei Medici della S.O. in accordo con il medico curante sul posto, verrà organizzato, con spese a carico di Europ Assistance Italia S.p.A., il trasporto sanitario dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

La prestazione non sarà effettuata per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

i. assistenza infermieristica: presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato dalla S.O., Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

j. rientro accompagnato di un minore assicurato: qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di un minore di 18 anni che viaggiava con Lui, il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla S.O. Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le relative spese;

k. viaggio di andata e di ritorno di un familiare: per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni per Italia ed Europa ed a 15 giorni per tutti i restanti Paesi del Mondo. La S.O. fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica di andata e ritorno. Europ Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di Euro 260,00 per evento ma comunque con un limite giornaliero di Euro 52,00;

l. prolungamento del soggiorno: qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza alla data prestabilita o di proseguire il viaggio così come da programmazione prevista, la S.O. provvederà alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato medesimo, per un familiare o compagno di viaggio. Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) per un massimo di 3 giorni e fino ad un importo giornaliero di Euro 52,00 per ogni assicurato;

m. proseguimento del viaggio: successivamente alla prestazione prolungamento del soggiorno, qualora l'Assicurato non voglia rientrare alla propria residenza ma proseguire il viaggio come da programma stabilito dal Contraente, la S.O. rimborserà l'acquisto di un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica per l'Assicurato medesimo (compreso un familiare o compagno di viaggio) fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro. L'organizzazione del proseguimento del viaggio e l'acquisto dei biglietti restano a carico dell'Assicurato. Per il rimborso l'Assicurato dovrà inviare alla S.O. gli originali dei biglietti acquistati.

n. rientro dell'Assicurato convalescente: qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza con il mezzo inizialmente previsto, la S.O. fornirà, per l'Assicurato medesimo, per un familiare o compagno di viaggio; con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo in classe economica;

o. informazioni e segnalazione di medicinali all'estero: qualora, l'Assicurato necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrate in Italia, la S.O. segnalerà i medicinali corrispondenti, se reperibili sul posto;

p. trasmissione di messaggi urgenti a persone: qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a far pervenire urgenti messaggi a persone residenti in Italia, la S.O. provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario. La S.O. non è responsabile dei messaggi trasmessi;

q. protezione delle carte di credito: avviando con gli Istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito smarrite o sottratte. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

r. anticipo di denaro per spese di prima necessità: per i soli casi di effettiva necessità la S.O. provvederà a pagare sul posto a titolo di anticipo, per conto dell'Assicurato, le fatture fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per Assicurato.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato,

- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europ Assistance Italia S.p.A. adeguate garanzie di restituzione.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso;

s. anticipo cauzione penale: qualora l'Assicurato, a seguito di fatto colposo, fosse tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la S.O. provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale fino alla concorrenza di Euro 3.100,00 per Assicurato.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;

- i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia a Europ Assistance Italia S.p.A. adeguate garanzie di restituzione.

L'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

r. reperimento legale all'estero: la S.O. provvederà al reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza di Euro 517,00 per Assicurato;

u. interprete a disposizione all'estero: qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, venisse ricoverato in un istituto di cura, e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la S.O. provvederà ad inviare un interprete sul posto. I costi dell'interprete saranno a carico di Europ Assistance Italia S.p.A. per un massimo di otto ore lavorative;

v. rientro degli altri assicurati: qualora successivamente alla prestazione di Rimpatrio/ Rientro Sanitario, le persone assicurate che viaggiavano con l'Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la S.O. provvederà a fornire loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica. Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico il costo dei biglietti fino alla concorrenza di Euro 1.033,00 per evento.

Art.2. sez. A. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri dipendenti da:

a) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

b) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

d) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/comPLICANZE;

e) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

f) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

g) espianto e/o trapianto di organi;

h) abuso di alcolici o psicofarmaci;

i) uso di stupefacenti e di allucinogeni;

j) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;

k) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0*.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.3. sez. A. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, (vedi Come Chiamare Europ Assistance S.p.A.) specificando:

- Numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUDE/SOTTOSCRITTE";

- dati anagrafici;

- recapito temporaneo.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

(Per i Programmi che comprendono il trasporto dall'Italia e per i programmi Solo Soggiorno, escluse le destinazioni Italia ed Europa non balneare fatta eccezione per Federazione Russa, Armenia, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan e Libia.)

Art.4. sez. A. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A., a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio e per la durata del periodo della garanzia, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato dei costi rimasti effettivamente a suo carico per:

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico più vicino;
- ricovero ospedaliero;
- intervento chirurgico;
- onorari medici;
- spese farmacologiche, se sostenute in seguito a prescrizione medica;
- spese ospedaliere in genere;
- cure dentarie urgenti;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio.

Massimali

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio, provvederà al pagamento diretto sul luogo o rimborso all'Assicurato, dei costi rimasti effettivamente a suo carico fino alla concorrenza del massimale per persona di:

- euro 30.000,00 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, Ucraina, Bielorussia, Uzbekistan e Libia;
- euro 5.000,00 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;
- euro 1.000,00 per i viaggi in Italia.

Per la garanzia sopraindicata verranno applicati i seguenti sottolimiti:

- cure dentarie urgenti: nel limite massimo per periodo assicurativo di Euro 103,00 per persona;
- cure ricevute successivamente al rientro dal viaggio e sostenute entro 30 giorni dall'evento, per il solo caso di infortunio avvenuto in corso di viaggio e nel limite di Euro 1.033,00.

Scoperti e franchigie

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di Euro 51,00 per sinistro.

Art.5. sez. A. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

a) le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;

b) le spese per cure riabilitative;

c) le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici;

d) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

e) le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

f) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

g) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

h) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

i) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/comPLICANZE;

j) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

k) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

l) espianto e/o trapianto di organi;

m) abuso di alcolici o psicofarmaci;

n) uso di stupefacenti e di allucinogeni;

o) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;

p) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0*.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di

calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;

k) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio viaggio/soggiorno se il termine di cinque giorni di cui al precedente punto cade successivamente alla data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare.

Art.5. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà annullare/modificare il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato il viaggio medesimo ed informare Europ Assistance Italia S.p.A. attenendosi alle seguenti modalità:

a. entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro la data di inizio viaggio/soggiorno (fatta eccezione per i casi di morte e ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive - Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi - per i quali il limite della data partenza è derogato) inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - la denuncia del sinistro via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni), oppure a mezzo posta o via fax al numero 02/58.47.72.30, indicando il motivo della richiesta di modifica o dell'annullamento, specificando:

- il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
- dati anagrafici e recapito;
- in caso di "qualsiasi motivo", la descrizione dell'evento che ha determinato la richiesta di modifica o annullamento (contestuale o antecedente e non successivo alla richiesta stessa);
- per i casi di "no show", indicati al precedente art. 3 "Oggetto dell'Assicurazione", la causa che lo ha determinato (contestuale o antecedente e non successiva alla mancata fruizione del primo servizio contrattualizzato);
- codice fiscale dell'interessato/i del rimborso.

Inoltre, entro i successivi 15 giorni dalla denuncia di cui sopra e qualora l'Assicurato non vi abbia già provveduto, dovrà presentare i seguenti documenti:

- scheda d'iscrizione al viaggio e/o contratto di compravendita e ricevute di pagamento in acconto e/o a saldo;
- estratto conto di penale e di conferma emesso dal Tour Operator;

In caso di "no show" dovrà presentare, inoltre a quanto sopra, i seguenti documenti:

- in caso di malattia/infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio e dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso il certificato di morte;
- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento (familiare, compagno di viaggio, convivente, contitolare dell'azienda o dello studio associato);
- per le cause relative ai punti 2.5 e 2.7 (punti a,b,d) documento provante la causa dell'annullamento e/o modifica del viaggio;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto (punto 2.7.c), copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia sinistro - (C.A.I.) e/o verbale dei vigili.

Art.6. sez. B. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a. Viene rimborsata per intero la penale addebitata (compresi adeguamenti carburante e/o valutarie) all'Assicurato fino al costo complessivo del viaggio (al netto di: quota di iscrizione, premi assicurativi, tasse rimborsabili e visti). Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 C.C.). Pertanto la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.

b. Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per uno solo dei compagni di viaggio.

c. Europ Assistance Italia S.p.A. si riserva di sumentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati e di ridurre il rimborso di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato.

d. Qualora nella stessa pratica viaggio vi siano più modifiche e/o annullamenti, Europ Assistance Italia S.p.A. considererà solo il primo evento per il quale è stato aperto il sinistro; modifiche e/o annullamenti successivi non saranno considerati a meno che non si sia provveduto, contestualmente alla modifica/annullamento del primo sinistro, al riacquisto della garanzia rimborso/annullamento viaggio.

Art.7. sez. B. GESTIONE DEL SINISTRO VIA WEB

Fermi gli articoli "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Criteri di liquidazione", se il sinistro viene inoltrato in ogni sua fase via web, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla definizione del sinistro entro 7 giorni lavorativi da ricevimento della documentazione completa.

SPESA DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO

Art.8. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance rimborsa all'Assicurato, ai suoi familiari ed ad un compagno di viaggio purché assicurati ed iscritti alla medesima

pratica, gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo sul luogo di partenza determinato da una causa o un evento che abbia colpito l'Assicurato stesso, un suo familiare e uno compagno di viaggio.

Limiti di indennizzo e scoperto

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborsa i maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio con un massimo di Euro 500,00 per persona e di Euro 1.500,00 per nucleo familiare.

Art.9. sez. B. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

Europ Assistance non rimborsa in caso di:

a) dolo dell'Assicurato;

b) cause non di ordine medico, prevedibili e/o note all'Assicurato al momento delle prenotazioni;

c) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali (ad eccezione di quanto riportato nell'oggetto della garanzia), fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) fallimento del Vettore o dell'Agenzia o dell'Organizzatore di Viaggio;

e) epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un'elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;

f) cause o eventi non oggettivamente documentabili.

Art.10. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà:

a. dare comunicazione scritta ovvero via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni), del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - **entro 10 giorni dal rientro alla residenza** specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'interessato/i del rimborso

Inoltre, entro i successivi 15 giorni dalla denuncia di cui sopra e qualora l'Assicurato non vi abbia già provveduto, dovrà presentare i seguenti documenti:

- documentazione provante la causa della ritardata partenza in originale;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto del viaggio;
- ricevute di pagamento del viaggio o locazione;
- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall'Organizzatore/Agenzia Viaggi;
- titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

Art.11. sez. B. GESTIONE DEL SINISTRO ASSOCIATO

Fermi gli articoli "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Criteri di liquidazione", se il sinistro viene inoltrato in ogni sua fase via web, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla definizione del sinistro entro 7 giorni lavorativi da ricevimento della documentazione completa.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Art. 12. sez. B. OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE PROLUNGAMENTO SOGGIORNO

(la presente prestazione opera quale integrazione alla prestazione Prolungamento Soggiorno già prevista nell'assicurazione Top Booking Basic)

Qualora le condizioni di salute dell'Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza alla data prestabilita o di proseguire il viaggio così come da programmazione prevista, la S.O. provvederà alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato medesimo, per un familiare o compagno di viaggio. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) per un massimo di 10 giorni con un limite giornaliero di spese di € 100,00 per Assicurato.

Art. 13. sez. B. VIAGGIO DI UN FAMILIARE

In caso di decesso dell'Assicurato, non accompagnato da un familiare, durante il viaggio/locazione, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare di giungere sul luogo dell'evento. La prestazione non potrà essere erogata qualora le date del viaggio del familiare pregiudicassero le operazioni di rimpatrio o non fossero compatibili con i tempi del rientro della salma.

Esclusioni

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di soggiorno del familiare

Art.14. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, (vedi Come Chiamare Europ Assistance S.p.A.) specificando:

- Numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE

ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";

- dati anagrafici;

- recapito temporaneo

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

Art. 15. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La prestazione è fornita qualora l'Assicurato sia ricoverato in un Istituto di Cura in seguito a malattia improvvisa e/o infortunio.

a) Ospedalizzazione domiciliare

In caso di ricovero in Istituto di Cura di almeno una notte, la Struttura Organizzativa organizza e gestisce, su richiesta scritta del medico curante, la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di proprio personale medico e paramedico **fino ad un massimo di 30 giorni.**

Le modalità per l'accesso ed erogazione del servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti dell'Assicurato.

b) Servizi sanitari

Se l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio che abbia comportato un ricovero in Istituto di Cura di almeno una notte, necessitasse eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie, elettrocardiogrammi non urgenti e di usufruire della consegna e del ritiro degli esiti degli esami e dell'invio di farmaci urgenti, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio **fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dell'Assicurato** dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato.

c) Servizi non sanitari

Se l'Assicurato, a seguito di malattia improvvisa e/o infortunio che abbia comportato un ricovero in Istituto di Cura di almeno una notte, non potesse lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, collaborazione familiare, sorveglianza minori. La Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio **fino ad un massimo di 30 giorni, dopo le dimissioni dell'Assicurato** dall'Istituto di Cura in cui era ricoverato.

Art. 16. sez. B. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

a. infortuni, malattie, malformazioni, difetti fisici e stati patologici diagnosticati anteriormente alla stipulazione della Polizza;

b. stati patologici correlati alla infezione da HIV;

c. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;

d. infortuni e malattie conseguenti all'abuso di alcolici, all'uso di allucinogeni e all'uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti;

e. aborto volontario non terapeutico;

f. infortuni conseguenti ad azioni delittuose compiute dall'Assicurato; sono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;

g. infortuni derivanti da sport aerei e dalla partecipazione a gare motoristiche e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di regolarità;

h. infortuni causati durante lo svolgimento di attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare.

i. cure dentarie, protesi dentarie e le parodontopatie non conseguenti ad infortunio;

j. applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio o malattia);

k. conseguenze di guerre e insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche e inondazioni;

l. conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

m. acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

n. soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, in case di soggiorno e convalescenza, case di riposo (ancorché qualificate come istituti di Cura).

Sono inoltre esclusi i ricoveri durante i quali vengono compiuti solamente accertamenti che, per la loro natura tecnica, possono essere effettuati in ambulatorio.

Art. 17. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve prendere contatto con la Struttura Organizzativa almeno 48 ore prima delle previste dimissioni dall'Istituto di Cura, chiamando il numero di telefono 02.58.28.60.00 e inviando via fax al numero 02.58.47.72.01 l'opportuna certificazione medica con prescrizione dell'assistenza domiciliare.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto alle prestazioni, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

ASSICURAZIONE INFORTUNI IN VIAGGIO

Art. 18. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie della presente Sezione sono dovute in seguito ad infortuni occorsi all'Assicurato esclusivamente durante i viaggi nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere profes-

sionale.

1. INFORTUNI IN VIAGGIO

Europ Assistance garantisce gli infortuni verificatisi durante ogni attività svolta non a carattere professionale, nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per assicurato e per la durata del viaggio.

Sono compresi in garanzia anche gli infortuni derivanti da:

- 1) uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- 2) asfissia non di origine morbosa;
- 3) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- 4) annegamento;
- 5) folgorazione;
- 6) assideramento o congelamento;
- 7) colpi di sole, di calore o di freddo;
- 8) infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
- 9) infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
- 10) imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
- 11) lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
- 12) tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Se l'infortunio ha come conseguenza l'Invalidità permanente o la Morte e le stesse si verificano anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione, entro due anni dal giorno dell'infortunio, Europ Assistance corrisponde l'indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi punti 2, 3 e 4.

2. INVALIDITÀ PERMANENTE

L'indennizzo per l'Invalidità Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla "Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità Permanente per l'industria" allegata al Testo Unico sull'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni intervenute fino alla data di stipulazione della presente polizza.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all'arto superiore sinistro e alla mano sinistra e viceversa.

3. MORTE

L'indennizzo viene liquidato ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, purché entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muoia, gli eredi di questi non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

4. MORTE PRESUNTA
Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza e il corpo non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, Europ Assistance corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

La liquidazione avverrà dopo che sia trascorso un anno dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta, ai sensi degli artt. 60 e 62 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Europ Assistance ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari, sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta. A restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.

Art. 19. sez. B. ESCLUSIONI

Sono esclusi gli infortuni causati:

- a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili, compresi deltaplani, ultra leggeri, parapendio;
- c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure medi-

che non resi necessari da infortunio;

- e) dalla partecipazione dell'Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;
- f) da alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
- g) fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- h) da guerra e insurrezioni;
- i) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- j) da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
- k) di sport comportanti l'uso di veicoli e di natanti a motore;
- l) dello sport del paracadutismo;
- m) dei seguenti altri sport: pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiacciaio, arrampicata libera (free climbing), guidoslitta, bob, sci acrobatico, salto dal trampolino con sci o idroski, immersione con autorespiratore, kite-surfing e sport professionali;
- n) partecipazione a gare/competizioni che comportino attività estreme e atti di temerarietà;
- o) tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;
- p) di sport costituenti per l'Assicurato attività professionale, principale o secondaria.

Art. 20. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia accedendo al portale www.alpitourworld.it seguendo le istruzioni oppure scrivendo ad Europ Assistance - Ufficio Liquidazione Sinistri (Infortuni in viaggio) - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, indicando:

- il nome, cognome, indirizzo e numero di telefono;
- numero tessera Europ Assistance;
- il luogo, il giorno e l'ora del sinistro;
- Le cause che lo hanno determinato;
- il certificato medico.

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio.

L'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto devono consentire ad Europ Assistance le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

L'inadempienza degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Art. 21. sez. B. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

Europ Assistance rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 22. sez. B. VALUTAZIONE DEL DANNO - ARBITRATO IRRIUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato ed Europ Assistance, in merito all'indennizzabilità del sinistro, è in facoltà delle Parti demandare la soluzione della Controversia per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune sede di istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. E' comunque fatta salva la facoltà per l'assicurato di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 23. sez. B. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

Europ Assistance corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili

soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" punto 2 "Invalidità Permanente" sono diminue tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTITI DI PRIMA NECESSITÀ

Art. 24. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

24.1 Bagaglio

Ad integrazione di quanto stabilito dalla garanzia "Assicurazione Bagaglio e acquisti di prima necessità" prevista nella copertura assicurativa Top Booking Basic o a nuovo in assenza di tale garanzia, Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà l'Assicurato dei danni materiali e diretti del proprio bagaglio, compresi gli abiti indossati, a lui derivanti da: furto, furto con scasso, rapina, estorsione, scippo, incendio, mancata riconsegna e/o danneggiamento del vettore, avaria.

Massimali

L'indennizzo verrà corrisposto fino alla concorrenza della somma di Euro 1.000,00 per Assicurato e per la durata del viaggio. Fermi i massimali indicati l'indennizzo massimo per ogni oggetto, ivi comprese borse, valigie e zaini, non potrà superare l'importo di Euro 190,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, lampeggiatore, obiettivi, batterie, borse, ecc.) sono considerati un unico oggetto.

Scoperto

Sono coperti cumulativamente fino al 50% della somma assicurata i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile; radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica; strumenti musicali; armi da difesa personale e/o da caccia; attrezzatura subacquea; occhiali da vista o da sole. Sono coperti cumulativamente fino al 30% della somma assicurata i danni a cosmetici, medicinali, articoli sanitari, gioielli, pietre preziose, perle, orologi, oggetti d'oro, d'argento e di platino, pellicce e altri oggetti preziosi solo se tali beni sono indossati o consegnati in deposito in albergo.

La somma prevista è inoltre ridotta del 50% per i danni derivanti da:

- dimenticanza, incuria o smarrimento da parte dell'Assicurato;
- furto con scasso del bagaglio contenuto all'interno del veicolo regolarmente chiuso a chiave non visibile dall'esterno;
- furto dell'intero veicolo;
- furto di oggetti contenuti nella tenda sempreché sia posta in un campeggio regolarmente attrezzato e autorizzato.

I suddetti massimali, limiti e scoperti si intendono ad integrazione di quanto previsto a medesimo titolo dalla garanzia "Assicurazione Bagaglio" prevista dalla copertura assicurativa "Top Booking Basic".

Art.24.2 Acquisti di prima necessità

(la presente garanzia opera in alternativa a quanto previsto a medesimo titolo nella copertura assicurativa Top Booking Basic)

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà all'Assicurato le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo o di mancata riconsegna, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del primo volo di andata.

Massimali

L'indennizzo verrà corrisposto nel limite di Euro 310,00 per periodo assicurativo salvo quanto previsto all'art. "Criteri per la liquidazione del danno"

Art.25. sez. B. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per i danni verificatisi quando:

- a) il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - b) il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - c) il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
 - d) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento;
- Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
- e) denaro in ogni sua forma;
 - f) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveler's cheques e carte di credito;
 - g) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
 - h) monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
 - i) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
 - j) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, tablet, palmari, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.

Le esclusioni ai punti g), i) e j) verranno applicate fatto salvo quanto elencato nel paragrafo "Scoperto" del art. 17.1.

Sono esclusi dalla garanzia "Acquisti di prima necessità":
k) tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento del bagaglio.

Le garanzie "Bagaglio" e "Acquisti di prima necessità"

non sono altresì dovute per i sinistri provocati o dipendenti da:

- l) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- m) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- n) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

Art.26. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà dare avviso scritto oppure via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazione), del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri **entro dieci giorni dal rientro**, specificando:

- il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

26.1. in caso di mancata consegna da parte del Vettore Aereo del Bagaglio oppure manomissione del contenuto del solo Bagaglio:

- allegare la "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- codice di prenotazione e/o copia della ricevuta del biglietto aereo nonché copia del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte o, nel caso del solo Bagaglio, manomesse con eventuale documentazione che ne attesti la preesistenza;

26.2. in caso di ritardata consegna da parte del Vettore Aereo e di acquisti di prima necessità:

- allegare la "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
- copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- codice di prenotazione e/o copia della ricevuta del biglietto aereo nonché copia del ticket del bagaglio;
- copia delle ricevute di acquisto originali degli effetti personali acquistati per emergenza.

26.3. in caso di furto, scippo o rapina/estorsione:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc. in quanto custodi del bene) e sua risposta.

Art.27. sez. B. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Garanzia Bagaglio ed effetti personali

Il danno è liquidato, a integrazione di quanto rimborsato dal vettore aereo o dall'albergatore responsabile e fino alla concorrenza della somma assicurata, in base al valore commerciale che i beni assicurati avevano al momento del sinistro, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In caso di avaria verrà rimborsato il costo della riparazione su presentazione di fattura.

In nessun caso si terrà conto dei cosiddetti valori affettivi.

Garanzia Acquisti di prima necessità

Il danno è indennizzato fino alla concorrenza della somma assicurata, secondo quanto risulta dalla documentazione fornita ad Europ Assistance.

Art.28. sez. B. GESTIONE DEL SINISTRO VIA WEB

Fermi gli articoli "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Criteri di liquidazione", se il sinistro viene inoltrato in ogni sua fase via web, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla definizione del sinistro entro 7 giorni lavorativi da ricevimento della documentazione completa.

ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO AEREO

(Solo per programmi comprensivi di volo)

Art.29. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di ritardo aereo in partenza di almeno 9 ore, Europ Assistance Italia S.p.A. indennizza ad ogni Assicurato l'importo di Euro 100,00.

Art.30. sez. B. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante nei seguenti casi:

- a) **Variazioni di orario a seguito di modifiche operative comunicate fino alle 24 ore antecedenti la data di partenza stessa;**

b) **Sinistri provocati da trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**

c) **Sinistri provocati da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;**

Art.31. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

dare avviso scritto oppure via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazione), del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - entro 40 giorni dall'evento specificando:

- numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
- circostanze dell'evento;
- dati anagrafici e recapito;
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso;
- **dichiarazione rilasciata dal vettore aereo attestante il ritardo rispetto all'orario del volo di partenza**

Art.32. sez. B. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il ritardo, verificatosi in aeroporto per cause di forza maggiore o altre cause, è calcolato in base all'orario ufficiale comunicato con l'ultimo messaggio inviato prima della partenza dall'Italia oppure, per le partenze dall'estero, ricevuto contattando i rappresentanti locali del Tour Operator.

Art.33. sez. B. GESTIONE DEL SINISTRO VIA WEB

Fermi gli articoli "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Criteri di liquidazione", se il sinistro viene inoltrato in ogni sua fase via web, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla definizione del sinistro entro 7 giorni lavorativi da ricevimento della documentazione completa.

ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO

La copertura assicurativa è operativa solo se è abbinata alla garanzia Assicurazione Rimborsio Spese Mediche prevista nella polizza integrativa Top Booking Plus e opera quale integrazione dei sottolimiti previsti dalla medesima garanzia fermo restando il massimale previsto.

Art.34. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio provvederà, se preventivamente contattata, al trasferimento dal luogo dell'infortunio all'Istituto di cura dallo stesso al luogo di soggiorno, con qualsiasi mezzo di trasporto ritenuto utile allo scopo, fino a Euro 1.000,00 per Assicurato.

Relativamente a "Scoperti e Franchigie"; "Esclusioni"; "Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro" e "Criteri di liquidazione del danno" si faccia riferimento ai medesimi richiami o articoli riportati nella Garanzia Rimborsio Spese mediche Top Booking Plus di cui la presente integrazione forma rischio comune.

INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO

Art.35. sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance riconosce all'Assicurato una diaria per ogni giorno di ricovero in un Istituto di Cura, di almeno una notte, reso necessario da malattia improvvisa e/o infortunio.

Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato i giorni del viaggio/locazione, pagati e non goduti, a seguito di ricovero, calcolati prendendo come base il costo dei servizi a terra, diviso per la durata originaria del viaggio/locazione e moltiplicato per i giorni di ricovero. Nel calcolo sopra citato si intende escluso il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura

Art.36. sez. B. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:

- a) **le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;**
- b) **le spese per cure riabilitative;**
- La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

- c) **fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;**
- d) **trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- e) **dolo dell'Assicurato o colpa grave;**
- f) **malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/compliance;**
- g) **malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;**
- h) **viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comun-**

que con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

- i) **espianto e/o trapianto di organi;**
- j) **abuso di alcolici o psicofarmaci;**
- k) **uso di stupefacenti e di allucinogeni.**

Art.37. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato previo contatto con la Struttura Organizzativa dovrà effettuare una denuncia secondo quanto indicato nell'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro"

dell'Assicurazione "Rimborsio Spese Mediche" della copertura assicurativa "TOP BOOKING PLUS".

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Condizioni particolari di sezione

Art.38 sez. B. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione Tutela Legale in Viaggio è operativa per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Italia e in Europa.

Sono comunque esclusi dalla garanzia gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Europ Assistance alle condizioni della presente garanzia e nei limiti del massimale di Euro 5.000,00 per la durata della garanzia, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nell'ambito del viaggio. In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

- le spese del procedimento di mediazione obbligatorio per esprire e/o partecipare al procedimento stesso, qualora l'esperto del procedimento di Mediazione sia condizione di procedibilità per l'operatività delle garanzie previste dall'art. PRESTAZIONI GARANTITE, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010;
- le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. "Gestione del sinistro e libera scelta del Legale" lettera B) entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28 e successive eventuali modifiche), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.

In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'Assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di Assicurazione, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art.39. sez. B. PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente articolo "Oggetto e operatività dell'Assicurazione" valgono nell'ambito del viaggio per le seguenti garanzie:

1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
 2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali la persona assicurata siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
 4. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della presente Sezione, nei limiti del massimale assicurato.
- Le prestazioni garantite sopra descritte comprendono il Procedimento di Mediazione, quando previsto in via obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 quale condizione di procedibilità.

Art.40. sez. B. DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione

delle pene detentive ed alla custodia di cose

Art.41. sez. B. ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati all'Art. "Prestazioni garantite", l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;**
- le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;**
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto all'Art. "Prestazioni garantite" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;**
- le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;**
- le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;**
- per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analogo certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge;**
- le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;**
- le controversie contrattuali verso il Contraente, le Società controllate e consociate dallo stesso;**
- i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;**
- le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;**
- le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;**
- le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;**
- le controversie di valore inferiore ad Euro 250,00;**
- le controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'art "Prestazioni garantite".**

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art.42. sez. B. INSORGENZA DEL SINISTRO / DECORRENZA DELLA GARANZIA

Ai fini della presente Polizza, per insorgenza del sinistro si intendono:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:

- durante il periodo di validità della garanzia, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative.

La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della garanzia e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente Polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della garanzia stessa.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art.43. sez. B. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri "Tutela Legale", Milano, Piazza Trento, 8, fax 02 58384210, Numero Verde 800.085820, oppure via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni), specificando:

- il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUDE/SOTTOSCRITTE";
- copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Art.44. sez. B. FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTA-

ZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

L'Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art.45. sez. B. GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

A) Tentativo di componimento amichevole

Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivene ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l'Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance.

Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che eserciti nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in Polizza. L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l'incarico professionale in tal modo conferito. Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.

Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l'Assicurato abbia conferito l'incarico a diversi legali/periti.

Europ Assistance non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'Assicurato.

Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

D) Obblighi dell'Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consensodella società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in garanzia e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.

E) Disaccordo fra Assicurato e Società

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e Europ Assistance in merito all'interpretazione della garanzia e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.

Art.46. sez. B. RECUPERO DI SOMME

Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.

Sez. C

TOPBOOKING PLUS

Assicurazione facoltativa integrativa codice 90300 o 90400.

Riferimento Europ Assistance Mod.12AL004 ed. 01/16.

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUDE/SOTTOSCRITTE" rilasciata dal Tour Operator.

Art.1. sez. C. PREMIO

L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Il premio lordo non potrà essere restituito in quanto è prevista la Garanzia Annullamento/Modifica, operativa sin dalla conferma del viaggio.

Art.2. sez. C. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO/MODIFICA VIAGGIO

Art.3. sez. C. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà l'Assicurato, i suoi familiari ed un compagno di viaggio, sempreché assicurati, delle penali di annullamento e/o modifica (escluse la quota di iscrizione, i premi, le tasse rimborsabili e i visti) addebitate dal Tour Operator in base a quanto riportato nelle Condizioni Generali di Vendita, qualora la prenotazione debba essere annullata o modificata per uno dei seguenti motivi:

1. fino a 4 giorni dalla partenza (fino a 10 giorni nel caso di prenotazioni a condizioni extra-catalogo):

1.1. nel caso si verifichi un qualsiasi evento, successivamente alla data di iscrizione al viaggio, non prevedibile al momento della prenotazione.

2. dalla scadenza della copertura di cui al punto 1. fino alla data partenza qualora la prenotazione debba essere annullata o modificata per una delle cause sottoelencate, purché imprevedibili al momento della prenotazione e documentabili:

- malattia, infortunio o decesso, certificati da un medico:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del contitolare dell'Azienda o dello studio associato;
- motivi professionali che impediscono il godimento delle ferie così come pianificate dall'Assicurato o che comportino pregiudizi gravi al patrimonio dello stesso, quali:
 - la variazione del periodo di vacanza, determinata dall'azienda;
 - la necessità di far fronte a fatti straordinari alla normale gestione dell'attività lavorativa;
 - il licenziamento;
 - la sospensione del lavoro (cassa integrazione, mobilità, ecc...)
 - il cambiamento della mansione o lo spostamento di sede (filiale, ecc...)
- l'assunzione;
- la variazione della data:
 - della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;
 - di partecipazione ad un concorso pubblico;
 - del matrimonio;
- nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
- danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od a locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di calamità naturali, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- furto dei documenti dell'Assicurato necessari per l'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
- impossibilità di raggiungere in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di:
 - calamità naturali;
 - improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la normale circolazione;
 - guasti od incidenti al mezzo utilizzato;
 - scioperi dei mezzi pubblici.

Limiti di indennizzo e scoperto

Europ Assistance Italia S.p.A. rimborsa le penali di annullamento o di modifica:

- senza l'applicazione di alcun scoperto in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da morte o ricovero ospedaliero di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare;
- per tutti gli altri casi con l'applicazione di uno scoperto pari al 15% dell'ammontare della penale stessa con il minimo di 50,00 Euro per persona, salvo quanto previsto all'art. "Criteri per la liquidazione del danno".

Art.4. sez. C. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o

sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

b) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali. Tale esclusione non è applicabile a quanto previsto al precedente punto 2.7;

c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

d) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;

e) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

f) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

g) espianto e/o trapianto di organi;

h) abuso di alcolici o psicofarmaci;

i) uso di stupefacenti e di allucinogeni;

j) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;

k) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le esclusioni di cui ai punti a) e b) non si intendono applicabili agli annullamenti/modifiche di viaggio fino a 4 giorni prima della partenza (fino a 10 giorni nel caso di prenotazioni extracatalogo).

Per l'annullamento/modifica fino a quattro giorni prima della partenza (fino a 10 giorni nel caso di prenotazione a condizioni extra catalogo) determinato dai motivi indicati al punto 1 del precedente art. "Oggetto dell'Assicurazione";

l) sono escluse le rinunce in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. la rinuncia formale al viaggio/soggiorno, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.

Per l'annullamento/modifica oltre quattro giorni prima della partenza (oltre 10 giorni nel caso di prenotazione a condizioni extra catalogo) determinato dai motivi indicati al punto 2 del precedente art. "Oggetto dell'Assicurazione", valgono inoltre le seguenti esclusioni;

m) ogni conseguenza derivante da malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze, solo se relative a persone non partecipanti al viaggio e non iscritte nella medesima pratica viaggio.

n) i casi di rinuncia in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. la rinuncia formale al viaggio/soggiorno, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa.

o) i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio viaggio/soggiorno se il termine di cinque giorni di cui al precedente punto cade successivamente alla data di inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di uno dei Partecipanti Assicurati o di un Familiare.

Art.5. sez. C. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà annullare/modificare il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato il viaggio medesimo ed informare Europ Assistance Italia S.p.A. attenendosi alle seguenti modalità:

5.1 per annullamenti/modifiche di viaggio fino a 4 giorni prima della partenza (fino a 10 giorni nel caso di prenotazioni extracatalogo)

a. entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - la denuncia del sinistro via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni), oppure a mezzo posta o via fax al numero 02/58.47.72.30, indicando il motivo della richiesta di modifica o dell'annullamento, specificando:

- il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUDE/SOTTOSCRITTE";
- dati anagrafici e recapito;
- la causa che ha determinato la richiesta di modifica o annullamento (contestuale o antecedente e non successivo alla richiesta stessa);
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

Inoltre, entro i successivi 15 giorni dalla denuncia di cui sopra e qualora l'Assicurato non vi abbia già provveduto, dovrà presentare i seguenti documenti:

- scheda d'iscrizione al viaggio e/o contratto di compravendita e ricevute di pagamento in acconto e/o a saldo;
- estratto conto di penale e di conferma emesso dal Tour Operatore;

5.2 per annullamenti/modifiche di viaggio dalla scadenza di cui al punto 5.1 fino alla data di partenza

a. entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro la data di inizio viaggio/soggiorno (fatta eccezione per i casi di morte e ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive - Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi - per i quali il

limite della data partenza è derogato) inviare la Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento 8 20135 Milano - la denuncia del sinistro a mezzo posta o con telegramma o via fax al numero 02/58.47.72.30, oppure via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni), indicando il motivo della richiesta di modifica o dell'annullamento e presentando la documentazione minima necessaria per l'apertura del sinistro onde evitare la scadenza dei termini:

- il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUDE/SOTTOSCRITTE";
- dati anagrafici e recapito;
- la causa che ha determinato la richiesta di modifica o annullamento (contestuale o antecedente e non successivo alla richiesta stessa);
- codice fiscale dell'intestatario/i del rimborso.

Inoltre, entro i successivi 15 giorni dalla denuncia di cui sopra e qualora l'Assicurato non vi abbia già provveduto, dovrà presentare i seguenti documenti:

- scheda d'iscrizione al viaggio e ricevute di pagamento in acconto e/o a saldo;
- estratto conto di penale e di conferma emesso dal Tour Operatore;
- in caso di malattia/infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio e dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;
- in caso di ricovero copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso il certificato di morte;
- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento (familiare, compagno di viaggio, convivente, contitolare dell'azienda o dello studio associato);
- per le cause relative ai punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7 (punti a,b,d) documento provante la causa dell'annullamento e/o modifica del viaggio;
- in caso di incidente al mezzo di trasporto (punto 2.7.c), copia della constatazione amichevole di incidente-denuncia sinistro - (C.A.I.) e/o verbale dei vigili;
- in caso di furto dei documenti di riconoscimento, la copia della denuncia di furto più la documentazione attestante il rifacimento dei documenti stessi.

Art.6. sez. C. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

a. Viene rimborsata per intero la penale addebitata (compresi adeguamenti carburante e/o valutori) all'Assicurato fino al costo complessivo del viaggio (al netto di: quota di iscrizione, premi assicurativi, tasse rimborsabili e visti). Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Europ Assistance Italia S.p.A. rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 C.C.). Pertanto la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.

b. Qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per uno solo dei compagni di viaggio.

c. Europ Assistance Italia S.p.A. si riserva di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati e di ridurre il rimborso di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato.

d. Qualora nella stessa pratica viaggio vi siano più modifiche e/o annullamenti, Europ Assistance Italia S.p.A. considererà solo il primo evento per il quale è stato aperto il sinistro; modifiche e/o annullamenti successivi non saranno considerati a meno che non si sia provveduto, contestualmente alla modifica/annullamento del primo sinistro, al riacquisto della garanzia rimborso/annullamento viaggio.

Art.7. sez. C. GESTIONE DEL SINISTRO VIA WEB

Fermi gli articoli "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Criteri di liquidazione", se il sinistro viene inoltrato in ogni sua fase via web, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla definizione del sinistro entro 7 giorni lavorativi da ricevimento della documentazione completa.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA

Art.8. sez. C. OGGETTO E OPERATIVITA' DELLA ASSICURAZIONE

Europ Assistance Italia S.p.A. si impegna ad erogare le prestazioni di assistenza, di seguito elencate, tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà.

Per i soli familiari, appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato (così come risultante da certificato di stato di famiglia) e per i genitori e i nonni dell'Assicurato stesso, che rimangono in Italia le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Assistenza domiciliare per i familiari dell'Assicurato" decorreranno dal giorno della partenza per il viaggio dell'Assicurato e avranno validità fino al rientro dello stesso.

ASSISTENZA DOMICILIARE PER I FAMILIARI DELL'ASSICURATO

Prestazioni

- Consulti medici telefonici. Europ Assistance Italia S.p.A. tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.

- Invio di un medico in caso di urgenza. Europ Assistance, tramite la Struttura Organizzativa metterà a disposizione, nelle ore notturne e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica garantendo la disponibilità di

medici generici, pediatri e cardiologi pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Struttura Organizzativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, Europ Assistance Italia S.p.A. invierà il medico richiedente tenendo a proprio carico i relativi costi. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, Europ Assistance Italia S.p.A. organizzerà a proprio carico il trasferimento del paziente in un pronto soccorso tramite autoambulanza.

- Trasporto in autoambulanza. Europ Assistance Italia S.p.A., qualora il Familiare dell'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, organizzerà tramite la Struttura Organizzativa il trasferimento inviando direttamente l'autoambulanza e sostenendo le spese di trasporto sino a un massimo di 200 Km. di percorso complessivo (andata/ritorno).

- Assistenza infermieristica. Qualora il Familiare dell'Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, occorsi durante il viaggio dell'Assicurato stesso, necessiti, entro i 30 giorni successivi alla data di dimissioni, di prestazioni infermieristiche, purché prescritte dal medico ospedaliero/curante e relative alla patologia per cui il Familiare dell'Assicurato ha subito il Ricovero, in un Istituto di cura purché situato in Italia, Europ Assistance Italia S.p.A. previo accordo tra il medico di guardia della Struttura Organizzativa ed il medico curante del Familiare dell'Assicurato, provvederà ad inviare un infermiere facente parte della propria Rete convenzionata presso la Residenza del Familiare dell'Assicurato in Italia.

Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico, oltre alle spese d'organizzazione ed attivazione del servizio, gli onorari del personale infermieristico fino ad un massimo di € 500,00, per sinistro e per tutta la durata del viaggio dell'Assicurato.

- Gestione gratuita dell'appuntamento. La Struttura Organizzativa metterà a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. I familiari dell'Assicurato potranno contattare la Struttura Organizzativa qualora necessitino di informazioni o di un appuntamento per un esame, una visita, un Ricovero. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il giorno e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Struttura Organizzativa selezionerà, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessità dei familiari dell'Assicurato ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fisserà l'appuntamento per nome e per conto degli stessi.

- Rete sanitaria convenzionata. La Struttura Organizzativa consentirà l'utilizzo della propria Rete Sanitaria Convenzionata Nazionale composta da cliniche, poliambulatori, studi medici e strutture sanitarie per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Rientro anticipato per qualsiasi motivo

(Per programmi con trasporto dall'Italia)

La Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, provvederà ad organizzare direttamente il rientro anticipato dell'Assicurato, dei suoi familiari o di uno dei compagni di viaggio, qualora il viaggio debba essere interrotto in conseguenza di un evento imprevedibile ed estraneo alla mera volontà dell'assicurato e sia necessario rientrare alla residenza utilizzando un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto. Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico il costo del solo trasferimento, dal luogo di soggiorno al luogo di residenza, inclusi gli eventuali trasferimenti intermedi, organizzandolo nel più breve tempo possibile e compatibilmente con le disponibilità del momento utilizzando:

- volo charter;
- aereo di linea (classe economica);
- ferrovia (prima classe);
- traghetto

- mezzo di collegamento reperibile in loco
Eventuali richieste di rientro anticipato legate a motivazioni di carattere medico relative all'assicurato stesso, verranno valutate nell'ambito delle prestazioni e condizioni del Rientro Sanitario e del Rientro dell'Assicurato Convalescente.

Non è previsto alcun rimborso in caso di organizzazione diretta del rientro da parte dell'Assicurato.

Art.9. sez. C. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

a) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;

b) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;

c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;

d) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;

e) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;

f) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

g) espianto e/o trapianto di organi;

– codice fiscale dell'interessato/i del rimborso.
– riferimenti relativi al trasporto sanitario o al rimpatrio delle persone che hanno interrotto il viaggio.

b. allegare:
– scheda d'iscrizione al viaggio ed estratto conto di conferma;
– la "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE".

Art.22. sez. C. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Europ Assistance Italia S.p.A. calcolerà il valore giornaliero delle prestazioni a terra suddividendo il valore totale dichiarato/pagato per le medesime prestazioni per il numero dei giorni previsti e procederà al pagamento delle prestazioni a terra per i giorni non goduti a partire dal giorno di rientro anticipato così come organizzato o autorizzato dalla Struttura Organizzativa, con esclusione del giorno di partenza o del giorno in cui è stato autorizzato il rientro.

Art.23. sez. C. GESTIONE DEL SINISTRO VIA WEB
Fermi gli articoli "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Criteri di liquidazione", se il sinistro viene inoltrato in ogni sua fase via web, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla definizione del sinistro entro 7 giorni lavorativi da ricevimento della documentazione completa.

Sez. D
TOPBOOKING
HEALTH

Assicurazione facoltativa integrativa codice 90601 o 90602 o 90603 o 90604.
Riferimento Europ Assistance Mod.12AL021 ed. 01/16.

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE" rilasciata dal Tour Operator nel quale è indicato il massimale assicurato e per il quale è stato versato il relativo premio.

Art.1. sez. D. PREMIO
L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art.2. sez. D. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE

Art.3. sez. D. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance Italia S.p.A. a seguito di infortunio o malattia dell'Assicurato durante il viaggio provvederà, se preventivamente contattata, al pagamento dei soli costi sostenuti sul luogo dell'evento all'estero e rimasti effettivamente a carico dell'Assicurato per ricovero ospedaliero o Day Hospital, fino ad un massimale di:
- Euro 100.000,00 nella versione TH1;
- Euro 250.000,00 nella versione TH2;
- Euro 500.000,00 nella versione TH3;
- Euro 1.000.000,00 nella versione TH4.

E' escluso il rimborso di ogni ulteriore spesa sostenuta al rientro alla propria residenza/domicilio anche nel caso in cui il rientro sia stato organizzato dalla Struttura Organizzativa.

a. La copertura assicurativa è operativa solo se è abbinata alla garanzia Assicurazione Rimborsio Spese Mediche prevista a "primo rischio" in una copertura assicurativa inclusa e/o facoltativa/integrativa, con cui forma rischio comune e ne integra i massimali.
b. In caso di Programmi combinati con U.S.A. e Canada (versioni TH3 e TH4), il massimale delle altre destinazioni è di 100.000,00 euro.

Art.4. sez. D. ESCLUSIONI

Sono escluse dalla garanzia:
a) le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
b) le spese per cure riabilitative;
c) le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesi;
d) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
e) le spese di trasporto e/o trasferimento verso l'Istituto di cura e/o il luogo di alloggio dell'Assicurato.

La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:

f) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
g) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni

atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
f) dolo dell'Assicurato o colpa grave;
g) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
h) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre il 6° mese di gestazione;
i) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o comunque con patologie in fase acuta allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
j) espianto e/o trapianto di organi;
k) abuso di alcolici o psicofarmaci;
l) uso di stupefacenti e di allucinogeni;
m) ricerche o soccorsi in mare o in montagna;
n) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasse in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Art.5. sez. D. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà:
a. dare avviso scritto oppure via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni), del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri – entro dieci giorni dal rientro, specificando:
– il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
– circostanze dell'evento;
– dati anagrafici e recapito;
– codice fiscale dell'interessato/i del rimborso.

b. allegare
– certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
– originale delle spese effettivamente sostenute (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'interessato);
– originali delle ricevute per acquisto di medicinali (in Italia: ricevuta fiscale comprensiva dei dati fiscali dell'emittente e dell'interessato) e relativa prescrizione medica;
– la "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE".
In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
– numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
– dati anagrafici.

Art.6. sez. D. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento, al netto delle franchigie previste. Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24.
Qualora l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al rimborso di tutte le spese sostenute per il ricovero nella misura del 70% sempreché indennizzabili a termini di polizza e debitamente comprovate da giustificativi di spesa.

Art.7. sez. D. GESTIONE DEL SINISTRO VIA WEB
Fermi gli articoli "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Criteri di liquidazione", se il sinistro viene inoltrato in ogni sua fase via web, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla definizione del sinistro entro 7 giorni lavorativi da ricevimento della documentazione completa.

Sez. E
TOPBOOKING
SPORT

Assicurazione facoltativa integrativa codice 90200.
Riferimento Europ Assistance Mod.12AL018 ed. 01/16.

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE" rilasciata dal Tour Operator.

Art.1. sez. E. PREMIO
L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art.2. sez. E. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE BAGAGLIO – ATTREZZATURA SPORTIVA

(Per i programmi con trasporto aereo dall'Italia)

Art.3. sez. E. OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

3.1. Bagaglio Attrezzatura Sportiva
Qualora l'Assicurato subisse danni materiali e diretti a causa della mancata riconsegna da parte del vettore aereo della propria attrezzatura sportiva comprese le relative custodie, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al risarcimento in base al valore degli stessi entro il massimale previsto. La garanzia è operante dall'Aeroporto di partenza a quello d'arrivo dal momento in cui il bagaglio viene consegnato al vettore, ed imbarcato come Bagaglio Speciale, al momento in cui viene ritirato dall'Assicurato.

Massimali
La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma di Euro 3.000,00 per persona, per sinistro e per periodo di validità della Polizza.

3.2. Spese per ritardata consegna dell'Attrezzatura Sportiva

Qualora l'Assicurato a seguito della consegna dell'attrezzatura sportiva, imbarcata come Bagaglio Speciale, avvenuta con un ritardo superiore alle 12 ore da parte del vettore aereo, dovesse sostenere spese impreviste e comprovate da scontrini/fatture per l'acquisto di attrezzatura e per le spese eventuali di locazione, Europ Assistance Italia S.p.A. provvederà al loro rimborso in base al massimale previsto.

Massimali
Il rimborso verrà effettuato fino alla concorrenza della somma massima di Euro 100,00 per persona, per sinistro e per periodo di validità della Polizza.

Art.4. sez. E. ESCLUSIONI

La garanzia non è operante per i danni derivanti o imputabili a:
a) trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
b) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.
c) dolo dell'Assicurato o colpa grave;
Oltre a quanto previsto al precedente elenco, l'Assicurazione non è operante per i danni derivanti o imputabili a:

Per la garanzia Bagaglio Attrezzatura Sportiva:
d) inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata;
e) danni diretti o indiretti causati da disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi
f) rotture o avaria dell'attrezzatura sportiva.
Per la garanzia Spese per ritardata consegna dell'Attrezzatura Sportiva:
g) il caso di ritardata consegna dell'attrezzatura sportiva avvenuta nell'aeroporto della città di residenza o comunque di inizio viaggio dell'Assicurato;
h) tutte le spese sostenute dall'Assicurato dopo il ricevimento dell'attrezzatura sportiva.

Art.5. sez. E. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà dare avviso scritto oppure via web, all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni), del sinistro a Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Liquidazione Sinistri entro dieci giorni dal rientro, specificando:

– il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
– circostanze dell'evento;
– dati anagrafici e recapito;
– codice fiscale dell'interessato/i del rimborso.

5.1. in caso di mancata consegna da parte del Vettore Aereo dell'attrezzatura sportiva :

– allegare la "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
– copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
– copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
– copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
– risposta definitiva del Vettore Aereo, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
– elenco dettagliato delle cose sottratte o manomesse con eventuale documentazione che ne attesti la preesistenza;

5.2. in caso di ritardata consegna da parte del Vettore Aereo e di acquisto o locazione di attrezzatura:

– allegare la "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE";
– copia del rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
– copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
– copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
– risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della ritardata consegna nonché l'importo liquidato per la sua

responsabilità;
– copia delle ricevute di acquisto e/o noleggio di attrezzatura.

5.3. in caso di furto, scippo o rapina:

- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc. in quanto custodi del bene) e sua risposta.

Art.6. sez. E. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO

L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

L'indennizzo verrà corrisposto per persona e per la durata del viaggio, successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento (in quanto custodi del bene), fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato in base al valore di acquisto, se comprovato dalla relativa documentazione.

In nessun caso si terrà conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

Art.7. sez. E. GESTIONE DEL SINISTRO VIA WEB

Fermi gli articoli "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro" e "Criteri di liquidazione", se il sinistro viene inoltrato in ogni sua fase via web, Europ Assistance Italia S.p.A. procederà alla definizione entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione TOPBOOKING DRIVE della documentazione completa.

Sez. F

Assicurazione facoltativa integrativa codice 70500.

Riferimento Europ Assistance Mod.1.2AL015 ed. 01/16.

La presente copertura assicurativa è operativa solo se è stata acquistata al momento della prenotazione viaggio e se è riportata sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUSE/SOTTOSCRITTE" rilasciata dal Tour Operator.

Art.1. sez. F. PREMIO

L'Assicurato versa all'atto dell'acquisto del viaggio l'importo riportato sull'Estratto Conto di Viaggio rilasciato dal Contraente e nella "Tabella Premi Polizze Convenzionate per i Clienti Alpitour S.p.A." nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art.2. sez. F. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.

ASSISTENZA VEICOLO

(Per programmi che non comprendono il trasporto dall'Italia o che comprendono il trasporto in treno o in traghetto, effettuati con un veicolo di proprietà dell'assicurato come indicato nelle "Definizioni")

Art.3. sez. F. OGGETTO E OPERATIVITA' DELLA ASSICURAZIONE

Durante il periodo di validità della garanzia, che impedisca l'autonomo spostamento per la prosecuzione del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare e gestire:

a. Soccorso stradale: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio, furto parziale, smarrimento e/o rottura chiavi o venisse ritrovato dopo furto o rapina, in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell'immobilizzo:

- al più vicino Centro Autorizzato Europ Assistance; oppure
- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina meccanica più vicina; oppure
- al punto indicato dall'Assicurato purché entro 50 chilometri (tra andata e ritorno) dal luogo del fermo.

Massimale: Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino alle destinazioni elencate in precedenza e/o entro il chilometraggio previsto, per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;
 - le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo;
 - le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).
- b. Depannage:** qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per

smarrimento e/o rottura chiavi, foratura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l'Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa e chiedere l'invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla riparazione sul posto quando ciò sia possibile.

Massimale: Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del fornitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l'erogazione della prestazione "Soccorso stradale".

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione;

- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali;
- le spese relative all'intervento, nel caso in cui il veicolo abbia subito il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada).

c. Autovettura in sostituzione: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodopera certificata dall'officina secondo i tempi della Casa Costruttrice ed in conformità ai tempi dell'Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione (ANIA), oppure in caso di furto o rapina, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale: Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 5 giorni.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato: In caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

d. Autovettura in sostituzione (Sabato e Festivi): qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale nei giorni di sabato o domenica o comunque in periodi in cui le officine sono chiuse, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale: Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo. Il massimale complessivo (Auto in sostituzione più Auto in sostituzione sabato e festivi) non potrà comunque superare il massimale di 5 giorni complessivi.

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi di immobilizzo del veicolo;
- i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio possono chiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato: in caso di furto è indispensabile inviare a Europ Assistance Italia S.p.A. copia della denuncia fatta alle locali Autorità Giudiziarie.

e. Spese d'albergo: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti, oppure in caso di furto o rapina che costringa l'Assicurato ed i passeggeri a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

Massimale: Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino a Euro 100,00

a persona al giorno, per un massimo di Euro 500,00 per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato dovrà informare la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.

f. Rientro o proseguimento del viaggio: qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per guasto, incidente, incendio o furto parziale, per i quali fosse necessario un fermo per la riparazione superiore alle 36 ore oppure in caso di furto o rapina, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire all'Assicurato ed ai passeggeri un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica o un'autovettura in sostituzione e/o un taxi per il rientro alla residenza o il proseguimento del viaggio. L'autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.

Massimale: Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico:

- il costo dei biglietti fino ad un importo massimo di Euro 350,00;
- il costo del taxi fino ad un massimale di Euro 50,00 utilizzabile dall'Assistito per raggiungere l'eventuale stazione, aeroporto, stazione di noleggio;
- il costo del noleggio dell'autovettura, a chilometraggio illimitato, per un massimo di due giorni;
- il rientro del bagaglio eventualmente eccedente i limiti consentiti dai mezzi pubblici di trasporto o non trasportabile sull'autovettura a nolo, fino ad un massimo di Euro 50,00 complessive per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per Legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all'Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione;
- l'eventuale eccedenza di giorni, rispetto al massimo previsto, che dovrà comunque essere autorizzata dalla Struttura Organizzativa.

Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato dovrà richiedere direttamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.

g. Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto o rapina: qualora il veicolo venisse riparato sul posto dell'immobilizzo o ritrovato dopo furto o rapina, senza aver subito danni che ne impediscano il regolare utilizzo, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato, con spese a carico di Europ Assistance, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, per permettergli di recuperare il veicolo.

Massimale: Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le spese del biglietto fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

h. Autista a disposizione a seguito di infortunio, malattia, ritiro patente di guida: qualora l'Assicurato non fosse in condizione di guidare il veicolo per una malattia e/o per un infortunio o a seguito del ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri fosse in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Massimale: Europ Assistance Italia S.p.A. terrà a proprio carico le spese dell'autista fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Obblighi dell'Assicurato: L'Assicurato dovrà comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che ha accertato la sua impossibilità a guidare. In caso di ritiro della patente, dovrà inviare, a mezzo fax, alla Struttura Organizzativa apposita documentazione comprovante il ritiro del documento.

i. Informazioni automobilistiche: qualora l'Assicurato desiderasse ricevere informazioni relative a: informazioni su meteo in autostrada, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine e stazioni di rifornimento in autostrada, consulti per incidenti stradali; potrà contattare la Struttura Organizzativa

che, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (esclusi i festivi infrasettimanali) fornirà le suddette informazioni.

Art.4. sez. F. ESCLUSIONI

Sono esclusi i sinistri provocati da:

- trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, tumulti popolari, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- dolo dell'Assicurato o colpa grave;
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- partecipazione del veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e allenamenti;
- dolo dei passeggeri trasportati;

g) tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
h) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;

i) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i Paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/lists/cargo> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0".

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento

di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUDE /SOTTOSCRITTE";
- dati anagrafici;
- recapito temporaneo.

Art.5. sez. F. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà contattare immediatamente la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:

- il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUDE /SOTTOSCRITTE";
- dati anagrafici;
- recapito temporaneo.

Europ Assistance Italia S.p.A.

ASSISTENZA DURANTE IL VIAGGIO



In caso di necessità, ovunque ci si trovi ed in qualsiasi momento successivo all'inizio del viaggio [successivamente al check-in/imbarco o all'ingresso in hotel/appartamento], la STRUTTURA ORGANIZZATIVA di Europ Assistance Italia S.p.A. è in funzione **24 ore su 24 al numero (+39) 02.58.28.60.00**

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza aver prima interpellato la Struttura Organizzativa.

Il personale specializzato è a completa disposizione, pronto ad intervenire o ad indicare le procedure più idonee per risolvere nel migliore dei modi qualsiasi tipo di problema oltre che ad autorizzare eventuali spese.

Sono necessarie le seguenti informazioni:

- le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico
- l'indirizzo anche temporaneo ed il numero di telefono del luogo di chiamata
- il numero di pratica viaggio riportato sulla "SINTESI DELLE ASSICURAZIONI INCLUDE /SOTTOSCRITTE";
- la prestazione/garanzia richiesta

Qualora si fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, si potrà inviare un fax al numero **02.58.47.72.01.**

Europ Assistance Italia S.p.A. per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare, Europ Assistance Italia S.p.A. fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa al Trattamento dei dati sopra riportata.

ASSISTENZA PRIMA E DOPO IL VIAGGIO



Per informazioni sulle coperture assicurative o per conoscere la situazione di un sinistro, è possibile contattare il Customer Care di Europ Assistance Italia S.p.A. dalle ore 08.00 alle ore 20.00, dal lunedì al sabato, al numero (+39) 02.58.24.00.51.

Attenzione: chi ha denunciato on line può accedere 24 ore su 24 alla consultazione via web su www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni).

RICHIESTE DI RIMBORSO



Per la richiesta di un rimborso aprire il sinistro all'indirizzo www.gruppoalpitour.it (sez. Servizi di AW/assicurazioni) oppure inviare un fax all'Ufficio Liquidazione Sinistri al numero **02.58.47.72.30** o una raccomandata/telegramma a Europ Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 MILANO seguendo le istruzioni riportate all'art. "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversia relativa alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all'arbitro ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all'indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell'ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l'arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato nell'Informativa Privacy ricevuta.

TABELLE PREMI POLIZZE CONVENZIONATE PER I CLIENTI DI ALPITOUR S.P.A.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP BOOKING PLUS	18	Ass. Assistenza Sanitaria alla persona Assistenza Tecnica alla Abitazione	0,310%	0,013%
	02	Ass. Rimborso Spese Mediche (1° rischio o integrazione)	2,300%	0,050%
	16	Ass. Perdite Pecuniarie (Gar. Annullamento Viaggio e Vacanze Perdute)	2,390%	0,419%
Premio Percentuale Totale per Pratica Viaggio*.			5,000%	0,482%

* Per la determinazione del premio applicare il premio percentuale indicato sull'importo complessivo dell'estratto conto al netto dei premi assicurativi.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP BOOKING VIP	01	Infortuni in Viaggio	0,214%	0,005%
	18	Ass. Domiciliare alla Persona	0,194%	0,018%
	07	Integrazione Bagaglio e Acquisti prima necessità	0.036%	0.004%
	02	Integrazione Rimborso Spese Mediche Estero: sottolimito rimborso spese di trasferimento	0.400%	0,016%
	16	Ass. Perdite Pecuniarie (Gar. Annullamento Viaggio, Spese di Riprogrammazione Viaggio, Ritardo Aereo)	0.564%	0,099%
17	Tutela legale	0.088%	0.015%	
Premio Percentuale Totale per Pratica Viaggio*.			1,500%	0,157%

* Per sottoscrivere Top Booking VIP è obbligatoria la sottoscrizione di Top Booking Plus; per la determinazione del premio assicurativo applicare il premio percentuale indicato sull'importo complessivo dell'estratto conto al netto dei premi assicurativi.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP BOOKING HEALTH TH1 massimale 100.000 €	02	Ass. Integrazione Rimborso Spese Mediche da ricovero	39,00	0,95
TOP BOOKING HEALTH TH2 massimale 250.000 €	02	Ass. Integrazione Rimborso Spese Mediche da ricovero	59,00	1,44
TOP BOOKING HEALTH TH3 massimale 500.000 €	02	Ass. Integrazione Rimborso Spese Mediche da ricovero	99,00	2,41
TOP BOOKING HEALTH TH4 Massim.le1.000.000 €	02	Ass. Integrazione Rimborso Spese Mediche da ricovero	149,00	3,63

Premio a Persona*.

* Copertura sottoscrivibile ad integrazione della garanzia Rimborso Spese Mediche prevista nelle polizze Top Booking Basic e Top Booking Plus.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP BOOKING SPORT	07	Ass. Bagaglio e Spese di prima necessità	38,00	4,23

Premio a Persona*.

* Copertura sottoscrivibile ad integrazione della garanzia Bagaglio ed Acquisti di Prima Necessità prevista nella polizza Top Booking Basic.

Polizza	Ramo Assicurativo	Garanzia	Premio	di cui imposte
TOP BOOKING DRIVE	18	Ass. Assistenza Tecnica al veicolo	15,00	1,36

Premio Totale a Veicolo*.

* La copertura assicurativa è prevista per un solo veicolo di proprietà per Pratica Viaggio.

Si considera sempre assicurato l'**Infant** - inteso come il bambino/a che al momento della prenotazione del viaggio non abbia più di 2 anni - che, pur non pagando alcun premio, viene assicurato alle medesime condizioni dell'adulto con cui viaggia.

Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uffici:
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano
Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
PEC: EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
Rea 754519 - P. IVA 00776030157
Reg. Imp. Milano e C.F. 80039790151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 n. 152).

Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108. Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi. Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

in collaborazione con

